



CORTE DI APPELLO DI ROMA

IL PRESIDENTE f.f.

FMG/

OGGETTO: Ulteriori disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*,

VISTI il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, e il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*;

VISTE le circolari del Capo del dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia del 23 febbraio 2020, del 26 febbraio 2020, del 27 febbraio 2020 e del 3 marzo 2020, tutte inerenti alla prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli uffici giudiziari;

VISTA la nota della Prefettura di Roma del 2 marzo 2020 prot. uscita 0081917;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11;

VISTO il DPCM in data 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM in data 11 marzo 2020;

VISTA la delibera del CSM in data 11 marzo 2020, prot. P4511/2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la delibera del CSM in data 26 marzo 2020, pratica num. 186/VV/2020;

VISTO il DPCM in data 1 aprile 2020;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

CONSIDERATO che l'art. 36, I comma, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

PROVVEDE COME SEGUE

1)

DISPOSIZIONI GENERALI

-FINO ALLA DATA DELL' 11 MAGGIO 2020, le sezioni civili, lavoro, famiglia e minori e penali tratteranno unicamente le materie di cui all'art. 83. punto.3 lettere a) e b) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, salvo quanto previsto dall'art. 36, p. 2 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

-TUTTE LE UDIENZE SI SVOLGERANNO SECONDO CON LE MODALITA' INDICATE DALL'ART. 83 DEL DECRETO LEGGE N.18 DELL'8 MARZO 2020.

-DISPONE la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, cod. proc. pen. di tutte le udienze penali , ed il divieto di accesso alla Corte, per il settore penale , di soggetti diversi dagli imputati, dai difensori o da CTU nominati; nonché il divieto di accesso alla Corte, per il settore civile, di soggetti i quali non rivestano la qualità di parte, difensore o CTU.

2)

Per le Sezioni Civili, Lavoro e Famiglia e minori

Ferme le peculiarità di ciascun settore, si riconferma l'obbligo della trattazione a fasce orarie, della effettuazione fuori udienza dei rinvii, e della trattazione, senza rinvii di sorta, di tutte le cause indicate nell'art. 83, punto 3, del D.L. 17.3.20 n. 18; i presidenti delle sezioni civili, lavoro, famiglia e minori sono espressamente delegati ai fini dell'art. 83, punto 3 lettera a) del predetto D.L. a dichiarare l'urgenza, comunicando tempestivamente alle parti la data dell'udienza e le modalità di trattazione;

per i procedimenti che saranno trattati rimane prioritaria la necessità di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e di evitare "contatti ravvicinati tra le persone" **eliminando la presenza fisica dei soggetti fisica delle parti, dei magistrati e del personale amministrativo**, e pertanto potranno i presidenti di sezione valutare l'opportunità di adottare le seguenti modalità di lavoro:

I) far partecipare gli avvocati alle udienze successive alla data di pubblicazione del presente decreto mediante videoconferenza, comunicando ai procuratori delle parti (ed al PM, ove necessario) giorno, ora e modalità del collegamento e assicurando

- a. che sia aperto, per ogni parte processuale, un solo collegamento;
- b. che i partecipanti assicurino, per tutta la durata dell'udienza telematica, che nella stanza dove essi operano non siano presenti altre persone;
- c. che i partecipanti si impegnino a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazione, fornendo un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento e un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) per ricevere il collegamento (link) per l'attivazione per la videoconferenza.

II) **Ove gli impianti a disposizione della Corte non consentano tale modalità di trattazione, le udienze saranno sostituite dalla trattazione in forma scritta**, mediante il deposito telematico di note ed eventuali repliche, nonché – in deroga all'art. 352 c.p.c. - delle conclusioni entro la data dell'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni, o altra data da assegnarsi dal collegio giudicante : dal deposito delle conclusioni decorreranno i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

III) Per le udienze di discussione delle Sezioni Lavoro, e per le materie trattate secondo il rito lavoristico, ritenuta prevalente – nel periodo fino al 30 giugno 2020 - sulla disciplina processuale la salvaguardia della salute pubblica, come previsto dai DD LL n. 11 e n. 18 del 2020, anche in considerazione del DPCM in data 1 aprile 2020, si dispone che anche le udienze ex art. 437 c.p.c. vengano sostituite dal deposito di conclusioni in via telematica entro la data dell'udienza, e, mancando la discussione, dal deposito di note scritte ed eventuali repliche, con deposito telematico del dispositivo entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo termine.

IV) Ove i presidenti di sezione, tenuto conto anche delle reali possibilità di funzionamento dei servizi di cancelleria, ritengano di non poter trattare con le modalità suddette tutte le cause già fissate per i diversi incumbenti, ad eccezione di quelle previste dall'art. 83 p. 3 del D.L. 18/2020, provvederanno a rinviarle a data successiva al 30 giugno 2020, comunque quanto più possibile prossima.

3)

Per le Sezioni penali

In continuità con la disciplina attualmente applicata, tutte le udienze relative ad imputati liberi dal 16 aprile fino all'11 maggio saranno rinviate d'ufficio a data da destinarsi. Ove il presidente della sezione sia in grado di indicare la data del rinvio ne disporrà la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che provvederà alla pubblicazione e dunque alla diffusione nel proprio sito web. In ogni caso le parti interessate riceveranno rituale comunicazione della nuova fissazione.

Ancora nel rispetto dell'art. 83, p. 3 lett. c) del D.L. 18/2020, come prorogato dall'art. 36, p. 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23,

dal 16 aprile e fino all'11 maggio 2020 i presidenti di sezione disporranno la trattazione unicamente dei procedimenti ivi indicati, previa richiesta di parte e successiva dichiarazione d'urgenza fatta dal presidente del collegio, fissando una o due udienze a settimana.

Rimane fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 36, p. 2 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

I procedimenti verranno fissati in fasce orarie differenziate, sempre assicurando la distanza sociale tra tutti i soggetti ammessi in aula.

Ulteriori provvedimenti organizzativi potranno essere adottati dai presidenti delle varie sezioni penali, avuto riguardo alla specificità delle sezioni stesse. In particolare, per la Corte d'Assise d'Appello in linea con le indicazioni sopra esposte, fino all'11 maggio si procederà alla trattazione dei processi con imputati sottoposti a misura cautelare mentre per la quarta sezione penale sono fatti salvi **unicamente** gli atti urgenti ed indifferibili.

4)

SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E MINORENNI

Modalità di trattazione fino all'11 maggio 2020:

Tutte le udienze si svolgeranno con le modalità già previste dal decreto di questa Presidenza in data 6 aprile 2020 prot. 10913.

5)

Restano valide ed operative, per quanto compatibili, tutte le precedenti disposizioni di questa Presidenza, della Dirigente amministrativa quanto al funzionamento dei servizi e del Dirigente dell'Ufficio NEP.

Roma, 14 aprile 2020

Il Presidente della Corte f.f.

Fabio Massimo Gallo